



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8905 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Zoppelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***quanto al ricorso introduttivo:***

- del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso della seduta dell'8 novembre 2023 n. 330, come da verbale di pari data impugnato

anch'esso assieme alla c.d. "scheda di valutazione" – provvedimenti conosciuti dal ricorrente il 3 luglio 2024;

- della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;

- dell'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuta il 3 luglio 2024;

- ove occorrer possa, anche dei "criteri di valutazione" applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui il ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 22 luglio 2024;

- sempre ove occorrer possa, dei verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023;

- di ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

*nonché con riferimento alla domanda di accesso di agli atti ex art. 116 c.p.a., per ottenere l'annullamento della nota del 7 agosto 2024, prot. 164662, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dalla ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006.*

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 4 dicembre 2024:*

per l'annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 giugno 2025 :

- del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 - provvedimento pubblicato sul sito web ministeriale in data 16 maggio 2025, nei limiti in cui esclude il ricorrente dal novero dei vincitori;

- ove occorrer possa, di tutti gli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo;

*nonché, con riferimento alla domanda di accesso agli atti ex art. 116 cpa,*

- per ottenere l'annullamento della nota del 7 agosto 2024, prot. 164662, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dal ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;

- e per sentire ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 è stata differita alla data del 19 dicembre 2025 l'ulteriore trattazione della controversia, a fronte dei motivi aggiunti proposti avverso la conclusiva graduatoria della selezione concorsuale *de qua*, pubblicata il 15 maggio 2025;

Ulteriormente preso atto che il ricorrente ha rappresentato, a fronte dell'esigenza di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che *“la notifica nei modi ordinari risulta particolarmente difficile in ragione dell'elevato numero dei vincitori (n. 288), di cui parte ricorrente conosce solo il nome e il cognome mentre ignora - stante il silenzio sul punto della graduatoria impugnata - l'indirizzo di residenza o comunque di qualsivoglia generalità idonea a individuarlo”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene da ultimo confermato – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – il differimento della trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e conferma il differimento della ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2025.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO